

privati adibiti ad abitazione principale fino all'importo di 3 milioni di lire ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6 e 7.**

**2. 45.** (ex 2. 51.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « del contribuente » sono aggiunte le seguenti: « i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione principale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.**

**2. 46.** (ex 2. 50.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-ter)*, sono aggiunte le seguenti:

*i-quater)* le spese sostenute da studenti per l'acquisto dei libri di testo, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo, delle secondarie superiori e delle università, anche private;

*i-quinquies)* le spese sostenute per l'acquisto di *personal computers* e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo non superiore a lire 2 milioni;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *l)* e *l-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condi-

zioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 47.** (ex 2. 125.) Antonio Pepe, Pace.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 1 dell'articolo 13-bis, dopo la lettera *i-ter)*, è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di lire 20 milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 116.** (ex 2. 70.) Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*quinquies)*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

*a)* all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale tenuti presso Istituti riconosciuti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 5, 7, 8, 9.**

**2. 152.** (ex 2. 177.) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 13-bis, comma 2, dopo le parole: « alle lettere » aggiungere la seguente: « b) ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**2. 48.** (ex 2. 199.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* A partire dal periodo d'imposta 2001, la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevata a lire 10.000.000.

**Segue compensazione del gruppo Misto - CCD n. 1.**

**2. 49.** (ex 2. 193.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-ter. — (Detrazioni per canoni di locazione). — 1. Ai soggetti titolari di

contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, limitatamente ad immobili adibiti ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione e comunque sino all'importo massimo di lire 1.500.000 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.**

**2. 50.** (ex 2. 183.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:*

01) all'alinea del comma 1, le parole: « degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 », sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 11 e 6.**

**2. 51.** (ex 2. 61.) Fongaro, Frosio Roncalli, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire la parola: 960.000 con la seguente: 1.300.000.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2, sostituire la parola: 480.000 con la seguente: 650.000.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa

alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclusivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione comunista progressisti.**

**2. 140.** (ex 2. 16.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: lire 960.000 con le seguenti: lire 1.200.000.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2), sostituire le parole: lire 480.000 con le seguenti: lire 600.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 52.** (ex 2. 127.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire le parole: lire 480.000, con le seguenti: lire 640.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**2. 191.** (ex 2. 173.) Pistone.

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

3) al comma 1, dopo le parole: « degli articoli 2, comma, » inserire le seguenti: « 1 e ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione comunista.**

**2. 141.** (ex 2. 18.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Dopo le parole: lavoratori dipendenti che aggiungere le seguenti: nel caso di nuovo impiego.*

**0. 2. 303. 1.** Leone, Conte, Possa, Berruti, Vito.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: avendo trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi con le seguenti: hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione.*

**0. 2. 303. 2.** Boccia.

*Al comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.*

**0. 2. 303. 3.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: nei seguenti importi fino alla fine della lettera b), con le seguenti: nella misura di lire 1.920.000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**0. 2. 303. 4.** Bono.

*Al comma 1-bis, alle lettere a) e b), sostituire le parole: lire 30.000.000 con le seguenti: 40.000.000.*

**Seguono compensazioni Gruppo LNP.**

**0. 2. 303. 8.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*  
a favore dei datori di lavoro che, avendo messo a disposizione uno o più alloggi a

beneficio dei lavoratori assunti alle proprie dipendenze nel seguente importo: lire 1.200.000.

**Seguono compensazioni LNP nn. 5 e 6.**

**0. 2. 303. 5.** Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

a favore dei datori di lavoro che, avendo affittato immobili ai giovani non residenti che operano alle proprie dipendenze, nel seguente importo: lire 1.200.000 se la locazione è per un periodo di almeno cinque anni.

**Seguono compensazioni LNP nn. 1, 5, e 6.**

**0. 2. 303. 6.** Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

a favore del coniuge legalmente ed effettivamente separato che, avendo usufruito delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di modifica della nota II-bis, articolo 1, della tariffa, parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 131, del 1986, ha dovuto lasciare l'abitazione in usufrutto all'altro coniuge a seguito di pronunzia del giudice e sia titolare di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei seguenti importi:

a) lire 1.000.000;

b) lire 2.000.000, se sul soggetto grava l'onere delle spese di mutuo per l'abitazione lasciata all'altro coniuge.

**Seguono compensazioni LNP nn. 1, 3, 4, 5 e 6.**

**0. 2. 303. 7.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che, avendo trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza a non meno di cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 960.000 se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ».

*Conseguentemente, all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati e alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:*

2002: - 46;

2003: - 25.

**2. 303.** La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

a) 400.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;

b) 250.000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000 milioni. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**2. 53.** (ex 2. 194.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**2. 54.** (ex 2. 65.) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

3) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: « stipulati » fino a: « 9 dicembre 1988, n. 431 » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 55.** (ex 2. 124.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 48, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 118.** (ex 2. 200.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* all'articolo 48, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i) le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio dall'abitazione alla sede di lavoro e quelle di permanenza alla sede di lavoro, la cui esclusione dal reddito determina l'inapplicabilità delle detrazioni di cui all'articolo 13. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

**2. 117.** (ex 2. 195.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* All'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione forfetaria è fissata al 5 per cento del canone di locazione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2001, è stabilita l'ulteriore detrazione, rispetto a quella già prevista dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettante al proprietario che stipula o rinnova il contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge ».

**2. 142.** (ex 2. 17.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n.449, già prorogati dall'articolo 7 del decreto-legge

13 maggio 1999, n.132, convertito dalla legge 13 luglio 1990, n.226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**2. 146.** (ex 16. 14.) Pistone, Galdelli.

*All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiungere alla fine le seguenti parole:* , nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile.

**2. 125** (nuova formulazione). Maura Cossutta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 53, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presentano almeno due delle seguenti forme di minorazione:

- a) deficit intellettivo grave;
- b) incapacità di deambulare;
- c) mancato controllo degli sfinteri;

d) totale non autosufficienza nell'espletare i normali atti della vita quotidiana, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

**2. 144.** (ex 50.129.) Maura Cossutta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'articolo 53, comma 3, sopprimere la parola: nonché.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: 74 per cento aggiungere le seguenti: ai soggetti con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, agli invalidi di guerra, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché ai dipendenti statali di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.*

**2. 143.** (ex 50. 130.) Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2. 147.** (ex 2. 19.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.**

**2. 56.** (ex 2. 30.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) all'articolo 50, comma 3, primo periodo, le parole: « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6 e 12.**

**2. 57.** (ex 2. 201.) Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) all'articolo 50, comma 3-bis, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**2. 162.** (ex 2. 165.) Prestigiacomo, Floresta.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) il comma 10-*bis* dell'articolo 67, concernente l'ammortamento dei beni materiali, è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 58.** (ex 2. 128.) Fino, Lembo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) al comma 10-*bis* dell'articolo 67, concernente l'ammortamento materiali, le parole: « soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 60.** (ex 2. 129.) Fino, Lembo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Ai percettori di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo con reddito annuo, assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.100.000 se di età inferiore ai settantacinque anni e con reddito annuo, non assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.400.000, se di età pari o superiore ai settantacinque anni, viene corrisposta, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in unica soluzione, la somma di lire 350.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 10 e 17.**

**2. 136.** (ex 2. 178) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a lire 50 milioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**2. 120.** (ex 2. 103. seconda versione) Bastianoni.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole: « , nonché quelle per il rinnovo dell'arredamento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 63.** (ex 2. 134.) Mazzocchi, Armani.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.*

**2. 62.** (ex 2. 186.) Malavenda.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli interventi diretti a contenere i consumi energetici.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 12 e 6.**

**2. 61.** (ex 2. 40.) Molgora.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici ».

*Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 4.*

**2. 104.** (ex 2. 179.) Scalia, Cento, Bielli, De Benetti, De Cesaris, Teresio Delfino, Fumagalli, Galletti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Cardini, Olivo, Paissan, Procacci, Turroni, Valpiana, Vignali.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: « di cui alle lettere *b)* e *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », inserire le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 50 milioni di lire ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 75.000;

2002: — 75.000;

2003: — 75.000.

**2. 155.** (ex 2. 151.) Monaco.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui alle lettere *b)*, *c)* e

*d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 », sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 50 milioni di lire ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 150.000;

2002: — 99.750;

2002: — 75.000.

**2. 145.** Mariani.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « e per le spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al recupero dell'unità immobiliare anche se eseguite sulle parti comuni dell'edificio e delle sue pertinenze ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 10, 7 e 6.**

**2. 64.** (ex 2. 63.) Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2, dopo le parole « la detrazione stabilita al comma 1 », sono inserite le seguenti: « , se superiore all'importo globale di un milione per ciascun avente diritto, ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 65.** (ex 2. 97.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2, dopo le parole « la detrazione stabilita al comma 1 », sono inserite le seguenti: « , se superiore all'importo globale di un milione per ciascun avente diritto, »

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto – CDU.**

**2. 119.** (ex 2. 86.) Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 2, dopo le parole: « la detrazione stabilita al comma 1 » sono inserite le seguenti: « superiore all'importo globale di un milione per ciascun avente diritto. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 66.** (ex 2. 133.) Mazzocchi, Armani.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma i si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 67.** (ex 2. 131.) Foti, Contento, Armani, Bono, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-*bis*. – (*Ulteriori disposizioni in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 87, lettere *a)*, *b)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1 miliardo ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti sulle loro pertinenze, anche se di proprietà di organi o amministrazioni dello Stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, o di enti pubblici, purché le unità immobiliari siano destinate al personale dipendente dagli stessi soggetti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma possono costituire specifici consorzi con gli organi o le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici proprietari degli immobili.

3. Gli immobili di cui al comma 1 sui quali siano effettuati gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 1, e che siano destinati al personale dipendente, non si considerano produttivi di reddito, ai sensi dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai periodi di imposta nei quali siano state sostenute le spese. »

*2-ter.* All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante parziale utilizzo, per un ammontare pari a 500 miliardi per l'anno 2001, 315 miliardi per il 2002 e 250 miliardi per il 2003, dello stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente

relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 70.** (ex 2. 132.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 987, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1 miliardo ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti sulle loro pertinenze, anche se di proprietà di organi o amministrazioni dello Stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, o di enti pubblici, purché le unità immobiliari siano destinate al personale dipendente dagli stessi soggetti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma possono costituire specifici consorzi con gli organi o le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici proprietari degli immobili ».

*2-ter.* All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a lire 150 miliardi annui, a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante parziale utilizzo, per un ammontare pari a 300 miliardi per l'anno 2001, 215 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003, dello stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente

relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**2. 71.** (ex 2. 130.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfettaria di lire 2 milioni, la spesa sostenuta dai cittadini ultrasessantenni intestatari di utenza telefonica fissa per il pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**2. 68.** (ex 2. 55.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfettaria di lire 2 milioni, la spesa sostenuta dal genitore, o chi ne fa le veci, per il costo delle *baby-sitter*, qualora sia stata respinta la domanda di ammissione agli asili nido comunali per esaurimento di posti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.**

**2. 69.** (ex 2. 54.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 89.** (ex 2. 108.) Foti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, è pari al 45 per cento per le spese relative all'esecuzione di opere volte al sostegno del risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, all'individuazione degli interventi che usufruiscono di tale aliquota.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**2. 149.** (ex 2. 140. seconda versione) Zaggatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**2. 151.** (ex 2. 182.) Pistone, Carazzi.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 30 ottobre 2000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: entro 90 giorni dall'inizio dei lavori con le seguenti: entro il 31 dicembre 2000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 4, 5, 6 e 1.**

**2. 72.** (ex 2. 64.) Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, sostituire le parole: entro 90 giorni dall'inizio dei lavori con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**2. 73.** (ex 2. 84.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le comunicazioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, presentate per una unità immobiliare sono considerate valide anche per i lavori eseguiti su altre unità immobiliari, situate nel medesimo edificio, acquistate in data successiva alla presentazione della comunicazione e comunque nel corso dell'anno in cui vengono effettuati i lavori.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.**

**2. 74.** (ex 2. 62.) Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stabilite semplificazioni della modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche in ordine alla documentazione delle spese di importo minimo.*

\* **2. 75.** (ex 2. 96.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stabilite semplificazioni della modalità d'attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche in ordine alla documentazione delle spese di importo minimo.*

\* **2. 76.** (ex 2. 81.) Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono stabilite semplificazioni della modalità d'attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche in ordine alla documentazione delle spese di importo minimo.*

\* **2. 77.** (ex 2. 135.) Mazzocchi, Armani.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di favorire la mobilità dei lavoratori e dei giovani avviati al primo impiego sono adottate le seguenti misure:

a) nell'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le detrazioni di cui al comma i sono triplicate per i primi tre anni a favore dei lavoratori e dei giovani avviati al primo impiego, che si trasferiscono per motivi di lavoro a non meno di 100 km di distanza dal comune di residenza e comunque al di fuori dalla propria regione. »;

b) nella tariffa allegata all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis, numero 1, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori ed i giovani avviati al primo impiego il termine per l'acquisto della residenza è portato a tre anni a condizione che l'immobile sia ubicato a non meno di 100 km e al di fuori della regione in cui era stabilita la precedente residenza. »;

4-ter. Con regolamento del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro sono determinate le modalità per l'attuazione del comma 4-bis.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 33.000;

2003: — 25.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

2. 153. (ex. 2. 83. seconda versione) Monaco, Testa, Treu, Pinza, Lombardi.

*Al comma 5, dopo le parole: delle cooperative edilizie a proprietà indivisa aggiungere le seguenti: e delle cooperative per la locazione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 78. (ex 2. 196.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Contento.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende determini l'obbligo alla devoluzione del patrimonio effettivo, al momento della soppressione stessa, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 79. (ex 2. 77.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«ART. 12. — 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 80. (ex 2. 78.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La norma contenuta nell'articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sovventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 81. (ex 2. 80.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « entro un anno dall'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni dall'acquisto ».

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR.**

2. 82. (v. 2. 138.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « entro un anno dall'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni dall'acquisto ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

2. 107. (ex 2. 104., seconda versione) Bastianoni.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« È confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.**

2. 83. (ex 2. 71.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, è interamente deducibile a partire dal 1° gennaio 2001 dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'imposta dovuta sulle altre unità immobiliari è deducibile al 15 per cento nel 2001, al 30 per cento nel 2002 e al 50 per cento dal 2003. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 15 per cento nel 2001, del 30 per cento nel 2002 e del 50 per cento dal 2003. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

2. 84. (ex 2. 105.) Armani, Bono.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è deducibile per intero, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, e al 50 per cento quella dovuta per le altre unità immobiliari. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 50 per cento. »

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 85.** (ex 2. 106.) Armani, Bono.

*Al comma 7, sostituire le parole:* numero 2), ed e) *con le seguenti:* numero 2), ed e), numeri 1) e 2) *e sostituire le parole:* b), c), d), numeri 1) e 3) *con le seguenti:* a-bis, b, c) d), numeri 1), 2-bis), e 3), d-bis.

**2. 304.** La Commissione.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* numero 2, ed e) *aggiungere le seguenti:* nonché quelle di cui al comma 4.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 86.** (ex 2. 107.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* Le disposizioni dei commi 5 *aggiungere le seguenti:* , 5-bis.

**2. 87.** (ex 2. 72.) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mi-

nistro delle finanze provvede con proprio decreto all'istituzione, a favore dei soggetti per i quali le variazioni delle detrazioni soggettive previste dal presente articolo risultano incipienti ai fini della determinazione dell'Irpef, di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in sede di versamento di altri tributi, anche locali, prevedendo in tal caso idonea compensazione a favore degli enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, ridurre il totale della tabella A di cui all'articolo 75, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le rubriche, dei seguenti importi:*

2001: 800.000;

2002: 800.000;

2003: 800.000.

**2. 157.** (ex 2. 163.) Cambursano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2002: - 20.000.

**2. 108.** (ex 2. 25.) Repetto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Il primo periodo del comma 2 decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della normativa concernente le disposizioni fiscali e previdenziali relativamente ai redditi derivanti da lavoro dipendente

prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 90.** (ex 2. 112.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Scajola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 91.** (ex 2. 111.) Lembo, Fino, Armani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. L'abrogazione della lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è differita sino al 31 dicembre 2001; il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è abrogato.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 92.** (ex 2. 113) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Scajola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 i soggetti con reddito complessivo non superiore a 80 milioni annui, con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente

dall'età del figlio, ad una detrazione d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo d'imposta di cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 20 per cento. Tale detrazione è ridotta, proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto parzialmente a carico di ciascun coniuge la detrazione spetta in maniera proporzionale.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto - CCD n. 1.**

- 2. 93.** (ex 2. 144.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi » sono soppresse.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 160.** (ex 2. 110.) Armani, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi » sono sostituite dalle seguenti: « ed è deducibile nel 2001 per il 30 per cento, nel 2002 per il 60 per cento e dal 2003 in poi per il 90 per cento ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 161.** (ex 2. 109.) Armani, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. L'importo di lire 360.000 annue di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e relativo alla esenzione dell'obbligo di dichiarazione per i possessori di soli redditi fondiari, è elevato, a decorrere dal periodo in corso alla data del 31 dicembre 2000, a lire un milione.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**2. 163.** (ex 2. 60.) Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**2. 94.** (ex 2. 181.) Scajola, Conte.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere, la seguente lettera:*

*0a)* al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché quelle per il rinnovo dell'arredamento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.**

**2. 95.** (ex 2. 88.) Volontè, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — (Completamento della restituzione dell'eurotassa). — 1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 01.** (ex 2. 020.) Pace.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — (Completamento della restituzione dell'eurotassa). — 1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.**

**2. 08.** (ex 2. 028.) Prestigiacomo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbanistici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano particolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 116;

2002: — 116;